



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5684 del 2005, proposto da: Raspadori Andrea, rappresentato e difeso dagli avv. Monaldo Mancini, Mario Ettore Verino, con domicilio eletto presso il secondo, in Roma, via Barnaba Tortolini, 13;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comando - Distretto Militare di Roma;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 03689/2004, resa tra le parti, concernente MANCATA NOMINA A SOTTOTENENTE DI COMPLEMENTO.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2011 il Cons. Andrea Migliozi e uditi per le parti gli avvocati Mario Ettore Verino ed Enrico De Giovanni (Avv.St.);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'Amministrazione della Difesa, con provvedimento del 14 giugno 1994, disponeva che il sig. Andrea Raspadori, già ammesso al 154° corso per AUC con inizio 10 gennaio 1994, non aveva titolo alla nomina a sottotenente e lo destinava (come militare semplice) al 130° Reggimento "Perugia" di Spoleto per il completamento degli obblighi di leva.

Successivamente lo stesso Ministero con nota 10 luglio 1995 nominava nuovamente l'attuale appellante sottotenente di complemento con assegnazione all'Arma di Fanteria con anzianità assoluta 19 giugno 1994 e fissando la durata della prestazione del servizio di prima nomina in mesi tre.

L'interessato impugnava innanzi al Tar per il Lazio detto provvedimento *in parte qua*, deducendo la illegittimità della durata del servizio di ufficiale come fissata dall'Amministrazione, per essere stato il servizio di prima nomina limitato solo a tre mesi e non ragguagliato a quello previsto di mesi quindici; ma il Tar, con sentenza n.3689/2004, ha rigettato il ricorso, giudicandolo infondato.

L'interessato, ritenendolo errato ed ingiusto, ha impugnato tale *decisum*, deducendo, con un unico, articolato motivo, le censure di violazione e falsa applicazione della normativa disciplinante il servizio di prima nomina di ufficiale AUC, nonché dei principi di buona amministrazione, legalità ed imparzialità di cui all'art.97 Cost..

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, che ha contestato la fondatezza dell'appello, di cui ha chiesto la reiezione.

All'udienza pubblica di trattazione la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

L'appello si appalesa infondato, con conferma di quanto deciso in primo grado.

Il nodo fondamentale e risolutivo della problematica giuridica introdotta con la controversia all'esame è costituito, come peraltro già sottolineato dal primo giudice, dall'esatta individuazione della disciplina normativa che regge il rapporto dedotto in giudizio, con attinenza, cioè, alla durata del servizio di prima nomina quale ufficiale di complemento (c.d. AUC).

Al riguardo, il quadro normativo di riferimento si articola nel modo seguente.

L'art. 59 della legge 10 aprile 1954, n.113, prevedeva che l'ufficiale di complemento ha, in tempo di pace, tra i suoi obblighi, quello di prestare servizio di prima nomina di una durata tale che, aggiunto al periodo passato alle armi, non superi di massima la ferma di leva, di oltre tre mesi.

Sempre al riguardo, l'art. 1 della legge 31 maggio 1975 n.191, recante "nuove norme per il servizio di leva", come sostituito dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1986 n. 258 ("durata della ferma di leva") così recita: "La durata della ferma di leva per l'Esercito, la Marina Militare e l'Aeronautica militare è di dodici mesi. La ferma comprende un periodo di addestramento e uno di attività operativa. Per coloro che conseguono a domanda la nomina a ufficiale di complemento la ferma è di quindici mesi".

Infine, il D.M. 11 febbraio 1988 n. 62, recante il regolamento concernente i criteri e le modalità per l'arruolamento degli ufficiali di complemento, nonché la durata dei corsi degli allievi ufficiali di

complemento, prevede che gli allievi nominati sottotenenti sono destinati a prestare servizio di prima nomina fino al compimento della ferma di leva e che detta ferma decorre dalla data di inizio del corso.

Dall'esame coordinato delle disposizioni legislative in parola si rileva che la durata del servizio obbligatorio di leva nella veste di ufficiale di complemento da un lato non può essere inferiore a tre mesi e dall'altro lato nel suo limite massimo non può superare i quindici mesi, dovendosi comprendere in tale *spatium temporis* anche il periodo necessario per il corso AUC.

Ora, alla luce della disciplina dettata dalle norme sopra illustrate, l'Amministrazione, al momento in cui il Raspadori è stato riassunto in servizio quale ufficiale di complemento, ha considerato ai fini del computo dell'ulteriore periodo da trascorrere in tale *status* anche il servizio passato "sotto le armi", come previsto dall'art.59 della legge n.113 del 1954.

In altri termini, dal momento che il limite massimo di durata del servizio di leva quale ufficiale di complemento è fissato in 15 mesi, in tale limite temporale va conteggiato il periodo che l'interessato ha trascorso per il completamento degli obblighi di leva, in coincidenza con l'assegnazione al 130° Reggimento Perugia di Spoleto e fino alla riassunzione nella veste di ufficiale di complemento.

La correttezza dell'operato dell'Amministrazione trova il suo corretto riscontro nell'ordito normativo sopra indicato, che inserisce il servizio e la figura di ufficiale di complemento nell'ambito del servizio militare relativo all'adempimento degli obblighi di leva, lì dove il servizio obbligatorio, ancorché nella qualità di ufficiale, è fissato, per espressa previsione legislativa, nella durata massima di quindici mesi.

Sicché, in applicazione delle norme ripetutamente richiamate, dovendosi cumulare il servizio di prima nomina con quello passato durante la leva in armi, la rimanente durata del servizio quale ufficiale di complemento non poteva che essere fissata in soli tre mesi (per il raggiungimento del periodo massimo di mesi quindici).

In forza delle suesposte considerazioni, le censure di violazione di legge e dei principi di buona amministrazione si appalesano infondate, rivelandosi la determinazione assunta dall'Autorità militare immune dai vizi dedotti col gravame all'esame.

Sussistono giusti motivi, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda all'esame, per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere

Andrea Migliozi, Consigliere, Estensore

Fulvio Rocco, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)